

AC n. 28 del 08.06.99 Regolamento di contabilità Modifica.

Il Presidente

informa che è necessario apportare modifiche al regolamento indicato. Infatti, è necessario prevedere che il responsabile del Servizio finanziario dovrà delegare un sostituto, in caso di breve assenza.

Ciò è necessario per garantire il servizio in maniera continuativa e per poter far fronte ad imprevisti.

ASSEMBLEA CONSORTILE

Preso atto di quanto premesso.

Visto il vigente regolamento indicato.

Vista la necessità di modificarne il contenuto, conformemente a quanto proposto.

Visto l'articolo 32, comma 2, lettera a) della legge 8.6.1990 n. 142, che assegna all'Assemblea la competenza ad approvare i regolamenti.

Visto lo statuto vigente.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Direttore

Visto il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Ragioniere

Visto il parere di legittimità da parte del Segretario.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1) Viene disposto di modificare il Regolamento di contabilità nel modo seguente:

- articolo 2, comma 6 dopo le parole "...” ai soggetti individuati “ si sostituisce con le parole “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”

6- Tutte le attribuzioni riferite dall'ordinamento finanziario e dal presente regolamento ai responsabili di servizio devono intendersi riferite ai soggetti individuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- articolo 2: dopo il comma 6, si aggiunge il seguente comma:

7- Il responsabile del servizio finanziario provvederà a delegare preventivamente le proprie funzioni ad un altro responsabile di servizio oppure ad altro dipendente, in caso di breve assenza o di breve impedimento.

2) Il testo dell'articolo 2 dello stesso regolamento, così modificato, è pertanto il seguente

I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale

- 1- Il servizio, definito dall'art.7 , commi 8 e 9 del D.Lgs. 77/95, costituito da una struttura per l'esercizio di una funzione, o di una parte di questa, di competenza, di competenza dell'ente.
- 2- Al responsabile del servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
- 3- A un responsabile possono essere affidati più servizi anche riferiti a diverse funzioni.
- 4- Possono essere istituite aree di coordinamento, con il relativo responsabile, estese a più funzioni con i corrispondenti servizi.
- 5- Per la finalità di cui al precedente terzo comma al responsabile del servizio sono affidati:
 - complesso di messi finanziari, specificati;
 - le risorse di entrata, determinate e specifiche
 - gli elementi attivi e passivi del patrimonio inerenti all'attività svolta dal servizio.
- 6- Tutte le attribuzioni riferite dall'ordinamento finanziario e dal presente regolamento ai responsabili di servizio devono intendersi riferite ai soggetti individuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 7- Il responsabile del servizio finanziario provvederà a delegare preventivamente le proprie funzioni ad un altro responsabile di servizio oppure ad altro dipendente, in caso di breve assenza o di breve impedimento.
- 8- La struttura organizzativa dei servizi facenti capo all'area economico-finanziaria è definita nel regolamento di organizzazione pianta organica.